servizio nel nuovo ruolo o nel nuovo ordine di ruoli.

L'insegnante ordinario, che passa per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine, o da uno ad altro ordine di ruoli, conserva, per gli effetti dello stipendio e della carriera, la propria anzianità; però il suo passaggio non diventerà definitivo se non dopo un periodo di prova non superiore ad un anno, seguito da una ispezione. Se la prova gli riesca sfavorevole, potrà ottenere un nuovo anno di prova con nuova ispezione. Ove egli dovesse, anche dopo questa seconda prova, ritornare al ruolo, o all'ordine di ruoli prima lasciato, il suo stipendio sarà quello che avrebbe conseguito, se avesse continuato ad appartenere ad esso.

Chi approva questo articolo si compiaccia di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 9.

Oltre alle promozioni per anzianità nei periodi stabiliti dall'articolo n. 1, potranno essere fatte promozioni per merito distinto fra gli insegnanti ordinari che si trovino ancora a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale dei detti periodi.

Ogni anno, prima che avvengano le promozioni per anzianità, il Consiglio superiore, messi a confronto per ciascun ruolo dei vari ordini i titoli di merito degli insegnanti, che si trovino nella predetta condizione e le informazioni intorno al servizio da essi prestato, stabilirà l'elenco di quelli che giudica meritevoli di tale promozione anticipata.

I promossi per merito non potranno essere, in ciascun anno, in numero superiore al quinto del numero complessivo di quelli che si trovano nella predetta condizione di anzianità; e di essi non più di un terzo sarà scelto fra gli ordinari a cui manchino ancora due anni a conseguire la promozione per merito.

Nessun insegnante potrà ottenere per merito due promozioni consecutive.

Anche per gli insegnanti promossi per merito la scadenza del quinquennio o del sessennio successivo decorrerà dalla data della promozione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto per isvolgere i seguenti suoi due emendamenti:

Nel primo comma, alle parole della seconda e terza linea: « potranno essere fatte » si sostituisca: « si faranno ».

Nell'ultima linea del terzo comma si corregga; « promozione per merito » in « promozione per anzianità ».

FRADELETTO. Sono due semplicissimi emendamenti, di pura forma.

Al principio di quest'articolo è detto che oltre alle promozioni per anzianità « potranno essere fatte promozioni per merito, ecc. ».

Io proporrei si dicesse invece: « saranno fatte promozioni per merito ». Perchè qui s'intende esprimere non una concessione, una facoltà, una possibilità, ma il fatto che le promozioni hanno luogo oltrechè per anzianità, anche per merito.

L'altro mio emendamento si risolve nella correzione di un errore tipografico. Nell'ultima linea del terzo comma è stampato: « la promozione per merito »; mentre evidentemente deve leggersi: « promozione per anzianità ». E non ho altro da aggiungere.

LANDUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANDUCCI. Quanto ieri dissi a proposito dell'articolo 5, mi pare si possa ripetere precisamente a proposito di quest'articolo. Mi sembra disadatto il Consiglio superiore a fare questo lavoro gravissimo. Si tratta di fare confronti per ciascun ruolo e dei titoli di merito degli insegnanti, che sono migliaia e migliaia, per vedere se si trovino in quelle date condizioni. A questo lavoro è perfettamente disadatto il Consiglio superiore.

Ora siccome l'onorevole ministro propone di sostituire nell'articolo 5 al Consiglio superiore l'ufficio centrale dell'ispettorato, così mi pare che anche qui si debba sostituire al Consiglio superiore l'ufficio centrale di cui si parla nell'articolo 23, lasciando al Consiglio superiore soltanto la facoltà di decidere intorno ad eventuali ricorsi. E non aggiungo altro per non tediare la Camera.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto la proposta dell'onorevole Landucci.

LANDUCCI. Grazie!

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DANIELI, *relatore*. Rispondo all'onorevole Fradeletto che la sua seconda proposta deve essere assolutamente accettata, perchè si tratta appunto di un errore di stampa. Quindi nel terz'ultimo capoverso di questo articolo le ultime parole: « per merito », dovranno essere sostituite con queste altre: « per anzianità ».

Quanto alla prima proposta dell'onore-